



2026/1278

12.8.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1278 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2026

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ⁽²⁾ («convenzione di Rotterdam»).
- (2) La sostanza carbendazina è elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla base di un divieto nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». L'industria ha inoltre disposto il ritiro della sostanza attiva carbendazina dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il che equivale a un divieto nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego della carbendazina nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno iscrivere questa sostanza nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012. A seguito dell'iscrizione della carbendazina nella parte 2, è necessario aggiornare la voce relativa a tale sostanza nella parte 1 per rispecchiare il fatto che essa figura anche nella parte 2.
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2806 ⁽⁴⁾ la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione del metribuzin come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Detta decisione ha avuto come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del metribuzin nella categoria «pesticidi», dato che non ne è stato approvato alcun altro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (4) L'industria rilevante ha disposto il ritiro delle sostanze attive dodemorf, incluso il dodemorf acetato, fenpirazamina, flumetralin, metaflumizone, piridilil e tritosulfuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale ritiro ha avuto come conseguenza il divieto d'impiego di tali sostanze nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari», il che equivale a un divieto di qualsiasi utilizzo nella categoria «pesticidi», dato che non ne è stato approvato alcun altro impiego in detta categoria. Inoltre, la

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj>.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2003/106\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2003/106(1)/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2806 della Commissione, del 31 ottobre 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metribuzin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione (GU L, 2024/2806, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2806/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>).

classificazione armonizzata del dodemorf, della fenpirazamina, del flumetralin, del metaflumizone, del piridilil e del tritosulfuron a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

- (5) L'industria rilevante ha disposto il ritiro della sostanza attiva cloridrato di poliesametilene biguanide PHMB (1600; 1.8) dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (EU) n. 528/2012 per quanto riguarda l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11. Inoltre, la sostanza non è approvata per l'uso nei tipi di prodotto 1, 5, 6 e 9 ed è approvata solo per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 4. Ciò equivale a una rigorosa restrizione dell'uso della sostanza nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». La sostanza non è inoltre approvata per l'uso nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Di conseguenza, il cloridrato di poliesametilene biguanide PHMB (1600; 1.8) è soggetto a rigorose restrizioni per l'uso nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parte 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) Le sostanze DEHP, DBP, diarsenico triossido, tricloroetilene, triossido di cromo, «acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri: oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico, acido cromico, acido dicromico», dicromato di sodio, dicromato di potassio, dicromato di ammonio, cromato di potassio, cromato di sodio, acido arsenico, bis(2-metossietil) etere, «2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-metilenbis[2-cloroanilina] (MOCA)», tris(cromato) di dicromo, cromato di stronzio, idrossiottaossodizincatodicromato di potassio, ottaidrossocromato di pentazincio, e «pece, catrame di carbone, alta temperatura» sono classificate come cancerogeni di categoria 1 A o 1B, o mutagene di categoria 1 A o 1B, o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Sono inoltre incluse nell'allegato XVII, appendici da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e contemplate dall'allegato XVII, voci 28, 29 o 30, di tale regolamento, il che significa che ne è vietata l'immissione sul mercato e l'uso per la vendita al pubblico. Di conseguenza tali sostanze sono soggette a rigorose restrizioni d'uso nella sottocategoria «sostanze chimiche industriali destinate all'uso da parte del consumatore finale» ed è pertanto opportuno iscriverle nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (7) Le sostanze «5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2]», UV-328, UV-327, UV-350, UV-320, «alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4''-(metilammino)tritolico», «prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-dione, formaldeide e 4-etilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP)», e «massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilele e 10-etil-4-[[2-[(2-etilele)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilele (massa di reazione di DOTE e MOTE)» sono identificate come sostanze estremamente preoccupanti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e sono elencate nel l'allegato XIV di tale regolamento. Di conseguenza l'uso di dette sostanze è soggetto ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, il loro uso a fini industriali è soggetto a rigorose restrizioni. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

- (8) Il Dechlorane Plus è elencato nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*). L'inclusione in tale allegato ha l'effetto di limitare fortemente l'uso del Dechlorane Plus nella categoria «sostanze chimiche industriali». È pertanto opportuno iscrivere questa sostanza negli elenchi di sostanze chimiche che figurano nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (9) La sostanza abamectin è elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012. Onde chiarire la portata della voce, è opportuno aggiungere un ulteriore identificatore numerico.
- (10) La sostanza terbufos è elencata nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. In tale voce è opportuno rettificare il codice HS per le miscele contenenti terbufos.
- (11) In occasione della sua dodicesima riunione, svoltasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze carbosulfan e fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l) nell'allegato III della convenzione, assoggettandole così alla procedura di previo assenso informato prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il carbosulfan figura già nell'elenco che figura nell'allegato I, parte 2, di tale regolamento, è opportuno stralciarlo da tale elenco di sostanze chimiche. A seguito della rimozione del carbosulfan dalla parte 2 e della sua iscrizione nella parte 3, è necessario aggiornare la voce relativa a tale sostanza nella parte 1 per rispecchiare detti cambiamenti.
- (12) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ha deciso di includere le sostanze Dechlorane Plus, metossicloro, e UV-328 nell'allegato A della convenzione. Di conseguenza tali sostanze sono state inserite nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (13) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.
- (14) Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo, ed è quindi opportuno posticiparne la data di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica

Nella tabella che figura nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012, alla voce «Terbufos», nella quarta colonna, «ex 3808.59» è sostituito da «ex 3808.91».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2026.

^(*) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

(1) nella parte 1 la tabella è così modificata:

a) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec-butil)fenolo (UV-350) (*)	36437-37-3	253-037-1	ex 2933 99 80	i(1)-i(2)	restr-restr	
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) (*)	25973-55-1	247-384-8	ex 2933 99 80	i(1)-i(2)	restr-restr	
2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) (*)	3846-71-7	223-346-6	ex 2933 99 80	i(1)-i(2)	restr-restr	
2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-metilenbis[2-cloroanilina] (MOCA)	101-14-4	202-918-9	ex 2921 59 50	i(2)	restr	
2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) (*)	3864-99-1	223-383-8	ex 2933 99 50	i(1)-i(2)	restr-restr	
Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritolico (*) (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2))	561-41-1	209-218-2	ex 2922 19 00	i(1)-i(2)	restr-restr	
5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (*) comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi	– 117933-89-8 676367-06-9 676367-05-8 343934-04-3 676367-09-2 343934-05-4 676367-04-7 676367-08-1 676367-03-6	413-720-9 – – – – – – – – –	ex 2932 99 00	i(1)-i(2)	restr-restr	

	676367-07-0 676367-02-5 1781250-06-3 e altri	— — — e altri				
Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri — Acido cromico — Acido dicromico — Oligomeri dell'acido cromico e dell'acido dicromico	7738-94-5 13530-68-2 e altri	231-801-5 236-881-5 e altri	ex 2819 90 90	i(2)	restr	
Dicromato di ammonio	7789-09-5	232-143-1	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Acido arsenico	7778-39-4	231-901-9	ex 2811 19 80	i(2)	restr	
bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)	117-81-7	204-211-0	ex 2917 32 00	i(2)	restr	
Bis(2-metossietil) etere	111-96-6	203-924-4	ex 2909 19 90	i(2)	restr	
Triossido di cromo	1333-82-0	215-607-8	ex 2819 10 00	i(2)	restr	
Dechlorane Plus (*) Il «Dechlorane Plus» comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-	13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8	236-948-9 — —	ex 2903 89 70	i(1)-i(2)	div-div	
Diarsenico triossido	1327-53-3	215-481-4	ex 2811 29 10	i(2)	restr	
Ftalato di dibutile (DBP)	84-74-2	201-557-4	ex 2917 34 00	i(2)	restr	
Tris(cromato) di dicromo	24613-89-6	246-356-2	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Dodemorf, incluso il dodemorf acetato (*)	1593-77-7 31717-87-0	216-474-9 250-778-2	ex 2934 99 90	p (1)	div	
Fenpirazamina (*)	473798-59-3		ex 2933 19 90	p (1)	div	
Flumetralin (*)	62924-70-3		ex 2921 43 00	p (1)	div	
Metaflumizone (*)	139968-49-3		ex 2928 00 90	p (1)	div	
Metribuzin (*)	21087-64-9	244-209-7	ex 2933 69 80	p (1)	div	
Ottaidrossocromato di pentazinc	49663-84-5	256-418-0	ex 2841 50 00 ex 3206 20 00	i(2)	restr	
Pece, catrame di carbone, alta temperatura	65996-93-2	266-028-2	ex 2708 10 00	i(2)	restr	

Cloridrato di poliesametilene biguanide (PHMB) (1600; 1.8) (*)	27083-27-8 32289-58-0		ex 3911 90 99	p (2)	restr	
Dicromato di potassio	7778-50-9	231-906-6	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Cromato di potassio	7789-00-6	232-140-5	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio	11103-86-9	234-329-8	ex 2842 90 80	i(2)	restr	
Piridalil (*)	179101-81-6		ex 2933 39 99	p (1)	div	
Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (*) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p (4-HPbl))	93925-00-9 1471311-26-8 e altri	300-298-5 – e altri	ex 3811 29 00	i(1)-i(2)	restr-restr	
Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE) (*)	64685-81-0		ex 2930 90 95	i(1)-i(2)	restr-restr	
Cromato di sodio	7775-11-3	231-889-5	ex 2841 50 00	i(2)	restr	
Dicromato di sodio	10588-01-9	234-190-3	ex 2841 30 00	i(2)	restr	
Cromato di stronzio	7789-06-2	232-142-6	ex 2841 50 00 ex 3206 20 00	i(2)	restr	
Tritosulfuron (*)	142469-14-5		ex 2935 90 90	p (1)	div	
Tricloroetilene	79-01-6	201-167-4	ex 2903 22 00	i(2)	restr»	

b) le voci relative a «Abamectin», «Carbendazina» e «Carbosulfan» sono sostituite da quanto segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Abamectin	65195-55-3 71751-41-2	265-610-3 –	ex 2941 90 00 ex 3808 99 90	p (2)	div	
Carbendazina (*)	10605-21-7	234-232-0	ex 2933 99 80	p(1) -p(2)	div-div	
Carbosulfan (#)	55285-14-8	259-565-9	ex 2932 99 00	p (1)	div»	

(2) nella parte 2, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	N. CAS	N. CE	Codice NC(***)	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec-butil)fenolo (UV-350)	36437-37-3	253-037-1	ex 2933 99 80	i	restr
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328)	25973-55-1	247-384-8	ex 2933 99 80	i	restr
2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320)	3846-71-7	223-346-6	ex 2933 99 80	i	restr
2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo (UV-327)	3864-99-1	223-383-8	ex 2933 99 50	i	restr
Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)- 4»-(metilammino) tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)	561-41-1	209-218-2	ex 2922 19 00	i	restr
5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi	117933-89-8 676367-06-9 676367-05-8 343934-04-3 676367-09-2 343934-05-4 676367-04-7 676367-08-1 676367-03-6 676367-07-0 676367-02-5 1781250-06-3 – e altri	– – – – – – – – – – – – 413-720-9 e altri	ex 2932 99 00	i	restr

Carbendazina	10605-21-7	234-232-0	ex 2933 99 80 2933 99 80	p	div
Dechlorane Plus Il «Dechlorane Plus» comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-	13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8	236-948-9	ex 2903 89 70	i	restr
Dodemorf, incluso il dodemorf acetato	1593-77-7 31717-87-0	216-474-9 250-778-2	ex 2934 99 90	p	div
Fenpirazamina	473798-59-3		ex 2933 19 90	p	div
Flumetralin	62924-70-3		ex 2921 43 00	p	div
Metaflumizone	139968-49-3		ex 2928 00 90	p	div
Metribuzin	21087-64-9	244-209-7	ex 2933 69 80	p	div
Cloridrato di poliesametilene biguanide (PHMB) (1600; 1.8)	27083-27-8 32289-58-0			p	restr
Piridalil	179101-81-6		ex 2933 39 99	p	div
Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-dione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. $\geq 0,1$ % p/p (4-HPbl))	93925-00-9 1471311-26-8 e altri	300-298-5 e altri	ex 3811 29 00	i	restr
Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso- 8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]- 2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia- 4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE)	64685-81-0		ex 2930 90 95	i	restr
Tritosulfuron	142469-14-5		ex 2935 90 90	p	div»

- (3) nella parte 2, nella tabella è soppressa la voce «Carbosulfan»;
- (4) nella parte 3, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura (**)	Codice HS Miscela contenenti la sostanza (**)	Categoria
«Carbosulfan	55285-14-8	2932.99	ex 3808.91	Pesticida
Fention (formulazioni a volume ultra-basso con principio attivo pari o superiore a 640 g/l)	55-38-9	2930.90	ex 3808.91	Formulato pesticida altamente pericoloso.

ALLEGATO II

Nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sono aggiunte le voci seguenti:

Descrizione delle sostanze chimiche/ articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)	
«Il divieto di esportazione non si applica all'esportazione dell'UV-328: — negli articoli oggetto di una deroga di cui all'allegato I, parte A, punto 2 della voce relativa all'UV-328, del regolamento (UE) 2019/1021; — in concentrazioni pari o inferiori al valore limite fissato all'allegato I, punto 1 della voce relativa all'UV-328, del regolamento (UE) 2019/1021, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328)	N. CE 247-384-8 N. CAS 25973-55-1 Codice NC ex 2933 99 80
Il divieto di esportazione non si applica all'esportazione del Dechlorane Plus: — nei casi di deroga di cui all'allegato I, parte A, punto 2 della voce relativa al Dechlorane Plus, del regolamento (UE) 2019/1021; — in concentrazioni pari o inferiori al valore limite fissato all'allegato I, punto 1 della voce relativa al Dechlorane Plus, del regolamento (UE) 2019/1021, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.	Dechlorane Plus Il «Dechlorane Plus» comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-	N. CE 236-948-9 Nn. CAS 13560-89-9, 135821-03-3, 135821-74-8 Codice NC ex 2903 89 70
Il divieto di esportazione non si applica all'esportazione del metossicloro in concentrazioni pari o inferiori al valore limite fissato per tale voce nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.	Metossicloro Si intende per «metossicloro» qualsiasi possibile isomero del dimetossidifeniltricloroetano o combinazione di tali isomeri	N. CE 200-779-9 Nn. CAS 72-43-5, 30667-99-3, 76733-77-2, 255065-25-9, 255065-26-0, 59424-81-6, 1348358-72-4 e altri Codice NC ex 2909 30 90»